

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1703

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STRUFFI** e **BERNASSOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1993

Disposizioni per l'accessibilità e la visibilità degli edifici pubblici o aperti al pubblico, nonché per il rifinanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche

ONOREVOLI SENATORI. - Da una sommaria ma ben approssimata verifica delle leggi in materia di eliminazione delle barriere architettoniche (commi 20 e 21 dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118; in tutto il Paese procedono troppo a rilento, negli edifici pubblici già esistenti, le opere di adattamento per l'accessibilità di persone con difficoltà motorie, si tratti di un anziano o di una donna incinta, di un disabile o di una mamma con passeggino, di un infortunato temporaneo o di un cardiopatico.

Per queste ragioni si propone al Senato di approvare l'ulteriore normativa contenuta

nella seguente proposta che affronta anche il rifinanziamento della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in presenza di un urgente fabbisogno arretrato. Si prevede, inoltre, la possibilità di utilizzare tali risorse anche per l'acquisto di mezzi idonei che le recenti tecnologie hanno reso disponibili (carrozzina modello carro armato). Si prevede, altresì, che le commissioni edilizie comunali siano integrate da un rappresentante delle associazioni di handicappati, allo scopo di meglio tutelare l'attuazione dello spirito delle disposizioni legislative in materia di barriere architettoniche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli edifici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, in particolare quelli aperti al pubblico, che a causa della rilevante presenza, all'interno o all'esterno, di barriere architettoniche non consentono a tutti i cittadini di fruire degli stessi, attraverso una facile accessibilità e visitabilità, secondo le prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere resi accessibili e visitabili da tutti adottando gli opportuni accorgimenti tecnici.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, gli enti proprietari degli immobili che non siano stati adeguati ai sensi del medesimo comma, sono tenuti a redigere un programma di variazione di destinazione d'uso finalizzato alla chiusura al pubblico degli immobili di cui trattasi. Tali variazioni dovranno avvenire entro e non oltre tre anni dai termini di cui all'articolo 1, nel senso che sarà obbligatorio per le pubbliche amministrazioni e gli enti proprietari degli immobili di cui trattasi dotarsi di un nuovo spazio edificato, o di altro immobile, accessibile e visitabile da tutti, ove collocare tutte le funzioni svolte nell'edificio non adeguabile. In ogni caso, la mancata applicazione della presente legge deve essere motivata con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio che dall'applicazione stessa deriverebbe, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le soluzioni tecniche alternative prese in esame in fase progettuale e descritte tramite specifici elaborati.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli edifici soggetti ai vincoli di

cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, e 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche e integrazioni, nel caso in cui le opere di adeguamento per l'accessibilità e visitabilità per tutti non possano essere realizzate senza serio pregiudizio del bene tutelato.

Art. 2.

1. Per il finanziamento dei piani per eliminare le barriere architettoniche ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni e alle province mutui per un importo complessivo di lire 180 miliardi per ciascuno degli anni e con ammortamento a carico dello Stato.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per il 1994 e 40 miliardi per il 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

1. È autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per il 1993, 40 miliardi per il 1994 e 40 miliardi per il 1995 per l'ulteriore finanziamento delle disposizioni della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione dalla spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

1. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono utilizzabili, altresì, per l'acquisto di carrozzelle di tipo carro armato ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della presente legge o di altra comprovata seria natura.

Art. 5.

1. La composizione delle commissioni edilizie dei comuni è integrata con la partecipazione di un rappresentante tecnico nominato dalle associazioni più rappresentative delle persone handicappate.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.